
STATUTO

ASSOCIAZIONE A.C.A.T. COLLI EUGANEI O.D.V.

***ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI
TERRITORIALI (METODO HUDOLIN)***

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione avente la seguente denominazione: **Associazione dei Club Alcologici Territoriali Colli Euganei (Metodo Hudolin) O.d.V.**, che assume la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV) con acronimo "**ACAT Colli Euganei**" da ora in avanti denominata associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede presso Via Vittorio Veneto N° 7 nel Comune di Torreglia in Provincia di Padova.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione di volontariato "ACAT Colli Euganei" è disciplinata dal presente Statuto, adottato ai sensi del Codice del Terzo Settore.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento per i singoli e per gli organi dell'Associazione.

Art. 4

Modificazione dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
2. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o degli associati e deliberato in Assemblea Straordinaria adottata con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5

C.A.T.: Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)

1. L'Associazione si articola in Club Alcologici Territoriali (di seguito Club).
2. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
3. Il Club, composto da famiglie e da un Servitore-Insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
4. Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club.
5. Ogni ACAT si costituisce come Ente del Terzo Settore, con un proprio statuto e bilancio.
6. Le ACAT hanno un dimensionamento territoriale autodefinito.

TITOLO II: FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha fini di lucro, né diretti né indiretti.
2. L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, lett. a), d), i), l), v) e w) del Codice del Terzo settore, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:

- a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;
- b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
- c) sviluppa e sostiene i Club Alcologici Territoriali e garantisce l'armonizzazione dei programmi tra i Club; collabora in specifici progetti, sia pubblici che privati;
- d) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili da parte di coloro che intendono prestare il servizio di Servitori- Insegnanti di Club;
- e) promuove l'organizzazione di Interclub/Congressi dei Club;
- f) elabora proposte di progetti di ricerca;
- g) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana.

- h) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
- 2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio direttivo.
- 3. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
- 4. L'Associazione opera ordinariamente nel territorio del Distretto Padova Terme Colli dell'AULSS 6 Euganea.

Art. 7

Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

- 1. L'Associazione aderisce all'**A.R.C.A.T. Veneto** (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali - metodo Hudolin del Veneto) e attraverso di questa ad **A.I.C.A.T.** (Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali) e **W.A.C.A.T.** (Associazione Mondiale dei Club Alcologici Territoriali).
- 2. Per il conseguimento degli stessi fini l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti nel territorio e può costituire con esse un Coordinamento.

TITOLO III: SOCI

Art. 8

I Soci

1. Soci Ordinari:

Sono "Soci Ordinari" della OdV con diritto di voto tutte le persone maggiorenni che, facendo propria la metodologia della OdV e condividendone le finalità, vogliono mettere in discussione e cambiare il proprio stile di vita e quello della loro famiglia, partecipando agli incontri settimanali presso il Club di appartenenza e che potranno, qual ora lo vorranno, chiedere di essere iscritte nell'elenco Soci VOLONTARI, depositato nella Sede ACAT.

2. Soci Volontari:

Sono "Soci Volontari" della OdV, con diritto di voto, tutte le persone maggiorenni che, facendo propria la metodologia della OdV e condividendone le finalità, mosse da spirito di solidarietà, partecipando regolarmente alle attività dei Club, chiedono di essere iscritte nel Registro Soci, depositato nella Sede ACAT.

3. Membri Benemeriti:

Sono "Membri Benemeriti" con diritto di voto e con diritto di partecipare all'Assemblea Generale, persone nominate dal Consiglio Direttivo in riconoscimento di particolari meriti verso l'Associazione.

4. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
6. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
7. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
8. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9

Diritti dei Soci

1. I soci ordinari hanno il diritto - dovere di eleggere i propri rappresentanti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. I soci ordinari hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I soci, purché preventivamente autorizzati dal Presidente, hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Doveri dei Soci

1. I soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.
3. I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito. Altresì, compatibilmente alla loro disponibilità, hanno il dovere di contribuire al sostegno economico della O.d.V. versando periodicamente le liberalità, come stabilito dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.

Art. 11

Esclusione

1. L'esclusione dall'elenco soci può avvenire per recesso del socio e può essere deliberata dal Direttivo a maggioranza, qualora il socio mantenga un atteggiamento che danneggi moralmente o materialmente l'attività dell'Associazione. L'esclusione verrà comunicata al socio a mezzo raccomandata o PEC, il socio avrà 15 gg. di tempo per porre obiezioni.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12

Gli Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea generale
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente

1. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13

L'Assemblea generale

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'Organo Sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammesso più di tre deleghe per ciascun socio.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 14
Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, o tramite e-mail, fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, con l'indicazione della data, dell'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo di svolgimento.
- 3.

Art. 15
Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16
Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 17
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. **Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da 5 a 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili.**
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato ai sensi del punto 2 dell'art. 18.

Art. 18

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressa scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19

Tesoriere e Segretario

Il Comitato Direttivo elegge nel suo ambito anche il Tesoriere e il Segretario.

Art. 20

I Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura della Segreteria dell'Acat Colli Euganei;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Segreteria di Acat Colli Euganei;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura della Segreteria di Acat Colli Euganei;

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 21

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, se previste o liberalità;
- b) contributi pubblici e privati;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni, lasciti ed erogazioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 22

I beni

- 1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
- 3. I beni mobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

Proventi derivanti da attività marginali

- 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
- 2. L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 25

Bilancio

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del Codice civile.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio ed è accompagnato da una relazione esplicativa. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice civile e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al Bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 26

Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza, nelle forme del RUNTS.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio. Si osserva l'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 27

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 28

Personale retribuito

1. L'Associazione in quanto ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. Il personale retribuito è assicurato contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge Vigente.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO VIII: LA RESPONSABILITA'

Art. 29

Responsabilità ed assicurazione dei collaboratori volontari

I Soci Volontari dell'O.d.V., nonché i membri del Consiglio Direttivo che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

Responsabilità dell'O.d.V. e Assicurazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da sue responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 31

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili eventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 32

Norme sulla Privacy

1. L'Associazione applica le disposizioni previste dalla normativa europea in materia di privacy di cui Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo L. 119 relativo alla protezione dei dati.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del RUNTS medesimo.
3. L'applicabilità delle disposizioni codicistiche di rilevanza fiscale decorre dai termini di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017.
4. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

STATUTO LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

in data 24 novembre 2024

Il Presidente Walter Vigo


A.C.I.A.T. COLLI EUGANEI
via Venezia Veneto 71 Tel. 0497257415
36068 TORREBELVA (Padova)
Cod. Fisc. 92169230288
I.C.T. Registro Reg. Vol. PD0701

La Segretaria - Cristina Bonetto

